COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza n.102/2026

OGGETTO: Regolarizzazione dei condotti di evacuazione dei fumi, vapori ed esalazioni a servizio di un attività di ristorazione e pizzeria, esercitata in Cutrofiano, in esecuzione delle prescrizioni formulate dal Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che con esposto presentato dalla Sig.ra venivano segnalati inconvenienti igienico-sanitari derivanti dall'immissione di fumi, odori ed esalazioni provenienti dall'attività di ristorazione e pizzeria esercitata dalla ditta individuale , con sede in Cutrofiano alla Via [redacted] n. [redacted];

che in data 21/10/2026 personale del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce - U.O.S. Martano-Galatina, unitamente a personale del Settore Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale, effettuava sopralluogo presso l'immobile sede dell'attività al fine di verificare quanto rappresentato nell'esposto;

che nel corso del sopralluogo veniva accertata la presenza di:

- un condotto di evacuazione a servizio della cucina e del forno elettrico;
- una canna fumaria a servizio della caldaia;
- una canna fumaria a servizio del camino;

tutti insistenti sull'immobile ove è esercitata l'attività commerciale;

che dagli accertamenti eseguiti emergeva che i terminali dei predetti condotti risultano ubicati a distanza inferiore a metri 20 dalle aperture dell'immobile prospiciente e che le relative altezze non risultano conformi alle prescrizioni stabilite dal vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica;

che con nota ASL_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0240346, acquisita agli atti comunali Prot. (A) n.17255 del 5.11.2026, il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce, all'esito delle verifiche effettuate, ha accertato che:

“l'altezza dei terminali dei condotti non è conforme a quanto prescritto dall'art. 165 comma 2 del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Cutrofiano”

ed ha espressamente invitato questa Amministrazione:

“all'adozione di un provvedimento volto alla regolarizzazione delle altezze dei condotti di evacuazione ispezionati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

che nella medesima nota il competente Servizio ASL rilevava altresì che la documentazione trasmessa dalla titolare dell'attività non risultava esaustiva ai fini del completamento dell'istruttoria tecnica;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli articoli 7-bis e 107;
- il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni, per quanto applicabile agli impianti termici esistenti;
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica;
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- la nota ASL_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0240346 del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce - U.O.S. Martano-Galatina.

RICHIAMATO

l'art. 165, comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica che stabilisce:

“Per evitare che le esalazioni e il fumo diano molestia e creino pericolo per gli edifici vicini, l'emissione del fumo deve avvenire in atmosfera libera e, comunque, le bocche delle canne devono risultare più alte di almeno 2 metri rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 20 metri”;

CONSIDERATO

che la violazione accertata dal competente Servizio di Igiene Pubblica riguarda specificamente l'altezza dei terminali dei condotti di evacuazione presenti presso l'attività in oggetto;

che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce, nella citata nota prot. ASL_LECCE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0240346, ha espressamente invitato questa Amministrazione all'adozione di un provvedimento volto alla regolarizzazione delle altezze dei condotti di evacuazione ispezionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

che sussiste l'interesse pubblico al ripristino della conformità delle opere e degli impianti rispetto alle disposizioni regolamentari comunali in materia di igiene e sanità pubblica;

che occorre dare attuazione alle prescrizioni formulate dall'Autorità sanitaria competente;

RITENUTO

di dover adottare il presente provvedimento al fine di conseguire la regolarizzazione dei condotti di evacuazione ispezionati e il rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti;

ORDINA

alla ditta individuale , titolare dell'attività di ristorazione e pizzeria denominata "[redacted]", esercitata nei locali siti in Cutrofiano alla Via [redacted] n. [redacted], nonché a chiunque altro ne abbia titolo,

1.

di provvedere, entro il termine perentorio di **30 (trenta) giorni** dalla notificazione della presente ordinanza, alla regolarizzazione dei seguenti sistemi di evacuazione:

- condotto a servizio della cucina e del forno elettrico;
- canna fumaria a servizio della caldaia;
- canna fumaria del camino;

2.

di eseguire ogni intervento tecnico necessario affinché i terminali dei predetti condotti risultino conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 165, comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica, nonché alle ulteriori disposizioni tecniche eventualmente applicabili;

3.

di acquisire preventivamente ogni eventuale titolo edilizio, comunicazione, autorizzazione o adempimento previsto dalla normativa vigente;

4.

di trasmettere al Settore Edilizia e Attività Produttive ed all'ASL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord, Responsabile U. O .S. Martano-Gala tina, entro il medesimo termine assegnato:

- relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato attestante l'avvenuta regolarizzazione;
- elaborati grafici quotati recanti l'indicazione delle quote definitive dei terminali;
- documentazione fotografica dello stato finale;
- dichiarazioni di conformità e certificazioni tecniche eventualmente richieste dal D.M. 37/2008;

- ogni ulteriore documentazione tecnica utile alla verifica dell'avvenuto adeguamento;

5.

di consentire al personale comunale, alla Polizia Locale ed ai competenti organi del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce l'accesso ai luoghi per l'esecuzione delle verifiche ritenute necessarie.

AVVERTE

che decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune procederà all'accertamento dell'inottemperanza ed all'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente;

che restano ferme le eventuali sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in caso di accertata violazione delle disposizioni regolamentari comunali;

che l'avvenuto adeguamento sarà verificato mediante apposito sopralluogo del personale comunale, eventualmente congiuntamente ai competenti organi dell'ASL;

che restano impregiudicate le competenze e le ulteriori determinazioni del Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce nonché degli altri Enti eventualmente competenti.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

- , quale titolare dell'attività;

l'invio in copia a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Cutrofiano;
- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 Pec.: sisp.sedegalatina@pec.asl.lecce.it;
- [redacted] c/o studio legale [redacted] Pec.: ;
- SUAP del Comune di Cutrofiano.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60 giorni dalla notificazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA E AA.PP.
Geom. Ferruccio Campa



Ferruccio Campa
05/11/2026 16:46:15 UTC+0100